Allegato Tecnico

Oggetto: Gazzola S.n.c. Impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi a Castello di Godego (TV). VIA, VIncA, variante urbanistica e titolo edilizio ai sensi degli artt. 27-bis, 208 e 184-ter del D. Lgs. 152/2006.

Atto: Decreto del Presidente

Indice generale

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI DELL'IMPIANTO....1
Identificazione Ditta....1
Ubicazione Impianto....1
Opere strutturali ed approntamenti impiantistici oggetto di permesso a costruire....2
Classificazione impianto di gestione dei rifiuti....2
SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI....3
Rifiuti Conferibili....3
Quantitativi gestibili....4
Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)....4
Altre Prescrizioni....5
Chiusura e dismissione dell'impianto....8
SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA: VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI....8
SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO....9
SEZIONE E. PRESCRIZIONI VIA....10
RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI....10

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI DELL'IMPIANTO

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Gazzola s.n.c.
Codice Fiscale e P.IVA	00302100268
n. REA	70382/TV
Sede Legale	Comune di Castello di Godego - via Pagnana
Certificazioni del sistema di gestione	X NO
Legale Rappresentante	Stefano Gazzola
Responsabile Tecnico	Stefano Gazzola
Progettista/i	Milko Roncato

Ubicazione Impianto

Comune di localizzazione	Castello di Godego
Indirizzo	Via Pagnana
Dati Catastali	Foglio XII Mappali 274-275-276-277-279
Coordinate Geografiche	45°40'48.8"N 11°52'56.5"E

Eventuali altri comuni e/o Enti interessati	Comune di Castelfranco Veneto
Confini	Nord: area agricola Sud: area agricola con case sparse Est: area agricola Ovest: cava esaurita
Accesso/Viabilità	Via Pagnana
ULSS di Competenza	ULSS 2
Titolo di disponibilità dell'area	Proprietà
Vincoli presenti sull'area:	Vincolo paesaggistico "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	P.A.T.: TAV. 1A-1B: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 1.Cave dismesse e ripristinate ad uso agricolo 2.Discariche dismesse e ripristinate ad uso agricolo 3.Servitù idraulica Roggia Brentellone (D.L gs. 42/2004, art. 142 lett. C) 4.Aree di potenziale completamento della rete ecologica 5.Tracciato storico agri-centuriato • TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI 1.Siepi campestri • TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ 1.Area idonea a condizione per la presenza di discariche ricolmate o ripristinate ad uso agricolo • TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ 1.Aree di connessione naturalistica di 2° grado P.I.: • TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 1.zona ambito parco agricolo 2.zona di tutela geologica e parte ambientale 3.zona di protezione archeologica
Variante Urbanistica	□ NO x SI
Superficie	7.340 mq utilizzati per l'attività di recupero rifiuti, di cui 810 mq pavimentati

Opere strutturali ed approntamenti impiantistici oggetto di permesso a costruire

Per l'approntamento dell'impianto saranno realizzati i seguenti interventi:

- Pavimentazioni;
- Sistema di gestione delle acque;
- Impiantistica per la gestione dei rifiuti.

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "*Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006 ai fini dell'individuazione dei contenuti minimi da inserire nelle domande di autorizzazione, Appendice 2 dell'Allegato A alla DCR n. 30 del 29/05/2015*":

Rifiuti in ingresso

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO INERTI Potenzialità: 50.000 t/anno 150 t/giorno	Recupero Inerti	R5
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO Capacità Stoccaggio: 4.036 t	Messa in Riserva	R13 (*funzionale a R5)*

Rifiuti prodotti

n. linea	Tipo Impianto	Dettaglio Impianto		Operazione
1	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO Capacità totale Stoccaggio: 464 t	Messa in Riserva/Deposito Preliminare	R13
				D15

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti Conferibili

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni EER sono indicate le operazioni di recupero consentite.

CER	Descrizione	SELEZIONE E RECUPERO	STOCCAGGIO
		Recupero Inerti	Funzionale al recupero
		R5	R13
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 10	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
01 04 13	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	x	x
17 01 01	Cemento	x	x
17 01 02	Mattoni	x	x
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	x	x
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	x	x
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie	x	x
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	x	x

Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) Quantitativo massimo trattabile giornalmente: 150 t;

b) Quantitativo massimo conferibile e trattabile annualmente: 50.000 t;

c) Capacità massima di rifiuti complessivamente stoccabili: 4.500 t (2.850 mc).

Lo stoccaggio massimo istantaneo comprende:

- Rifiuti in ingresso all'impianto in attesa di essere lavorati;
- Materiali lavorati in attesa delle verifiche che attestino il loro utilizzo come End Of Waste;
- Rifiuti esitati dalle operazioni di recupero.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EOW)

3. La ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

a) operazione di messa in riserva (R13) per tipologia di rifiuti funzionale all'attività di recupero dell'impianto;

b) operazione di recupero (R5) mediante fasi successive di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata.

4. Le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. I prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006. Le verifiche tecniche sul materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto (insieme omogeneo per caratteristiche merceologiche, ottenuto dallo stesso processo di lavorazione e da partite note di rifiuti).

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dal punto 5, i materiali ottenuti dall'attività di recupero sono **miscele non legate di aggregati riciclati** e cessano la qualifica di rifiuto solo se rispettano le seguenti specifiche:

a) i requisiti prestazionali previsti dalla norma UNI 11531-1 "Costruzione e manutenzione delle opere civili delle infrastrutture. Criteri per l'impiego dei materiali. Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati" (in particolare paragrafo 4.2.2. e prospetti 4a e 4b in funzione degli utilizzi previsti).

b) il requisito ambientale dei limiti del test di cessione dell'Allegato 3 del D.M. 05/02/1998 (applicando la metodica ivi prevista).

La dimensione massima del lotto dell'EoW è di 3000 m^3, come indicato al punto 5.1.4 della norma UNI 11531-1.

Il codice EER 010410, costituito da polveri, dovrà essere utilizzato nella miscela in percentuali compatibili col rispetto del contenuto massimo di fini previsto nei prospetti 4a e 4b della norma UNI 11531-1.

Per i rifiuti provenienti dalla lavorazione della pietra aventi codice EER 010408, 010413 e 010410, considerato che l'impianto non viene insediato all'interno di un sito di lavorazione della pietra né sono state fornite specificazioni circa le caratteristiche tecnico-prestazionali ed ambientali dell'EoW che si intende produrre e destinare al comparto dell'industria lapidea, sono possibili esclusivamente gli utilizzi previsti dalla norma UNI 11531-1 per le miscele non legate di aggregati riciclati.

In merito alla tempistica di stoccaggio dell'EoW, questo dovrà essere ricondotto agli spazi di stoccaggio previsti nelle specifiche aree destinate a questi materiali, ossia alla superficie di 3300 m^2.

Per ogni lotto di produzione deve essere attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto compilando, sulla base delle verifiche tecniche/analitiche allegate, la **dichiarazione di conformità**.

Tutti i prodotti da costruzione immessi sul mercato che sono soggetti al regolamento CPR 305/2011 devono essere dotati della dichiarazione prestazionale del materiale (DOP), da allegare alla dichiarazione di conformità.

La cessazione della qualifica di rifiuto avviene al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del produttore.

I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto previste dalla norma tecnica di settore sopra richiamata devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per almeno cinque anni.

Altre Prescrizioni

7. I rifiuti di seguito riportati possono essere ricevuti in impianto se rispettano le relative condizioni indicate:

a) GRUPPO 1: rifiuti della lavorazione della pietra – EER 010408, 010413, 010410

a.1) caratterizzazione analitica in ingresso, trattandosi di codici con voce a specchio;

a.2) analisi tramite test di cessione, per ogni produttore, per verificare la conformità ai limiti di cui al D.M. 05/02/98, allegato 3. Dette analisi dovranno essere riferite ad ogni singolo lotto di produzione; per produzioni omogenee nel tempo, la frequenza potrà invece basarsi su un criterio temporale, prevedendo una periodicità annuale. L'esecuzione del test di cessione per i rifiuti in ingresso non è necessaria quando la cessazione della qualifica di rifiuto avviene senza accorpamento di lotti diversi e/o miscelazione con rifiuti appartenenti ad altri gruppi;

b) GRUPPO 2: rifiuti dell'attività di demolizione – EER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904

b.1) EER 101311: caratterizzazione analitica in ingresso, trattandosi di codice con voce a specchio;

b.2) EER 170107: trattandosi di rifiuti identificati da codice a specchio, saranno esclusi da verifica analitica in ingresso solo se derivanti da demolizione selettiva, alle condizioni previste dalla D.G.R.V. 1773/2012, allegato A, punto 11;

b.3) EER 170904: non rientrando tra i rifiuti da demolizione selettiva esenti da verifiche analitiche ai sensi della D.G.R.V. 1773/2012, sono soggetti ad analisi in ingresso, trattandosi di codice a specchio, con le modalità e frequenze previste dalla medesima deliberazione;

c) GRUPPO 3: ballast ferroviario – EER 170508

c.1) caratterizzazione analitica in ingresso, trattandosi di codice con voce a specchio, da riferirsi ad ogni singolo cantiere di produzione e da effettuarsi per lotti omogenei. In fase di caratterizzazione andrà posta attenzione alla presenza di amianto e l'attività di recupero per la produzione di EOW (miscele non legata di aggregati riciclati) sarà vincolata all'assenza di

amianto sia artificiale che naturale (pietrisco amiantifero), sia sotto forma di frammenti che di fibre;

c.2) analisi tramite test di cessione, per cantiere di provenienza per lotti omogenei. L'esecuzione del test di cessione per i rifiuti in ingresso non è necessaria quando la cessazione della qualifica di rifiuto avviene senza accorpamento di lotti diversi e/o miscelazione con rifiuti appartenenti ad altri gruppi.

8. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

a) la classificazione e l'attribuzione del EER deve essere effettuata secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (elenco EER in vigore dal 1/06/2015) nonché relativa normativa nazionale di recepimento, con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio;

b) la classificazione dei rifiuti di cui alla lettera a) è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) la scheda di omologa dovrà essere compilata per ogni produttore e per ogni lotto omogeneo/cantiere di provenienza del rifiuto. Compilazioni saltuarie potranno essere previste, indipendentemente dall'appartenenza alla categoria di cui all'art. 212, comma 8 del D. Lgs. 152/2006, nel caso di rifiuti regolarmente generati per cui la cadenza sarà almeno annuale o per lotti omogenei;

d) il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802;

e) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

f) il rifiuto proveniente da attività di costruzione e demolizione deve presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012;

g) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno tre anni.

9. Le verifiche analitiche e/o tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta; le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di almeno tre anni dall'atto di cessione.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

10. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, in particolare:

a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;

b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

11. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:

a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:

- i rifiuti messi in riserva per tipologia (R13) che devono essere avviati al trattamento;
- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;
- i rifiuti lavorati in attesa di certificazione per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;
- i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo le indicazioni di cui alla Decisione 2014/955/UE (elenco EER in vigore dal 1/06/2015), con particolare attenzione a tutti quei casi in cui si trattano codici a specchio, mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente;

c) la verifica e le procedure di accettazione dei rifiuti all'impianto nonché la loro gestione, le modalità di stoccaggio e di trattamento e la dislocazione delle aree devono essere conformi a quanto descritto nella planimetria tav. n. TG08-set.2020 e nel Piano di Gestione Operativa rev. 2 trasmessi dalla Ditta con nota del 06/10/2020, assunta al prot. n. 53259 del 06/10/2020, recependo le prescrizioni di cui al presente provvedimento.

d) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti della classificazione acustica del comune di Castello di Godego, e garantita una costante pulizia dell'area;

e) è vietata la miscelazione di rifiuti tra loro e/o con altri materiali, realizzata allo scopo di diluire il contenuto di contaminanti così da rendere assoggettabili al recupero partite di rifiuti non dotate in origine di idonee caratteristiche;

f) i rifiuti in impianto devono essere gestiti per lotti, in modo che ne sia garantita la tracciabilità dal loro ingresso in impianto.

12. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/2006.

13. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di cui al punto precedente.

Chiusura e dismissione dell'impianto

14. In caso di chiusura e dismissione dell'impianto devono essere adottate le procedure e le azioni previste dal Piano di Ripristino Ambientale presentato in data 29/09/2020, assunto al protocollo n. 52054 del

30/09/2020, e successiva modifica del computo metrico dei costi di ripristino con nota del 29/12/2021, assunta al prot. n. 75773 del 29/12/2021.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA: VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI

15. La ditta è tenuta a contenere le emissioni diffuse di polveri nella manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei prodotti polverulenti adottando idonee misure per il loro abbattimento e osservando le seguenti prescrizioni:

a) le aree destinate alle lavorazioni e alla circolazione dei mezzi, devono essere dotate di idoneo impianto di irrigazione, fisso o mobile, che provvederà a mantenere le superfici dei piazzali e le vie di circolazione costantemente umide;

b) i cumuli di materiale polverulento in attesa di trattamento e quelli già trattati, devono essere dotati di un impianto fisso o mobile di nebulizzazione ad acqua;

c) la superficie dei cumuli di materiale polverulento presenti all'interno dell'area destinata alle lavorazioni deve essere mantenuta costantemente umida;

d) le fasi di frantumazione (introduzione, lavorazione ed estrazione dei materiali), qualora gli impianti non siano incapsulati, devono essere dotati di un impianto fisso di nebulizzazione ad acqua;

e) deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta tra i punti di scarico dei nastri trasportatori e il cumulo di materiali trattati tale da non produrre emissioni diffuse di polveri in ambiente;

f) la ditta deve implementare una adeguata barriera arborea o arbustiva o reti antipolvere, atte a limitare la diffusione di polveri all'esterno dello stabilimento;

g) il percorso che conduce all'uscita dello stabilimento deve essere rivestito con pavimentazione idonea a limitare emissioni diffuse di polveri in ambiente;

h) la copertura delle vie di circolazione percorse dai mezzi di trasporto e dell'area destinata alle lavorazioni deve essere mantenuta in buono stato di pulizia, in modo tale da limitare le emissioni di polveri;

i) le operazioni di manutenzione degli impianti di abbattimento delle polveri devono essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;

j) qualunque interruzione dei dispositivi di nebulizzazione ad acqua per la mitigazione delle polveri diffuse, dovuta a manutenzioni ordinarie o straordinarie, qualora non esistano equivalenti dispositivi di riserva, deve comportare la fermata delle operazioni effettuate nelle aree interessate dai dispositivi di nebulizzazione.

SEZIONE D. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione a servizio del piazzale destinato allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti, con recapito, previa laminazione, sul suolo mediante sub – irrigazione deve essere gestito alle seguenti condizioni:

a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 2, dell'allegato C, alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. In particolare gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere assenti;

b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, alluminio, ferro, piombo, rame, zinco, idrocarburi totali e oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.

Gli "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere intesi come l'insieme dei composti che, dopo i processi di estrazione e purificazione, possono essere rilevati mediante GC-FID su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n-eicosano (C20) e il n-tetracontano (C40).

Per la determinazione dei parametri "idrocarburi totali" e "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti" devono essere impiegate le metodiche riportate nel manuale ISPRA n. 123/2015.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere accessibile all'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto, posto a valle della vasca di accumulo e prima del fossato di laminazione, con capacità di almeno 50 L e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

2. Il lavaggio del filtro a coalescenza, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di disoleazione e della vasca di accumulo per la bagnatura dei cumuli, vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare i vani di decantazione e disoleazione devono essere mantenuti in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

3. È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento del piazzale destinato allo stoccaggio e alla lavorazione dei rifiuti, nonché nell'impianto di disoleazione, reflui diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.

4. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di disoleazione e del sistema di raccolta e accumulo delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento della piazzola destinata all'attività di recupero rifiuti, deve essere comunicata a questa Amministrazione.

5. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. In particolare, le operazioni di conferimento, deposito e trattamento dei rifiuti, nonché lo stoccaggio dei rifiuti in attesa dei test analitici, devono essere attuate sopra la superficie impermeabilizzata.

6. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli sullo stato di conservazione della superficie pavimentata, delle strutture di contenimento e conferimento dei rifiuti, delle vasche, delle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

7. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

8. Ogni modifica sostanziale dell'impianto o dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

9. Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

SEZIONE E. PRESCRIZIONI VIA

10. Si prescrive che le opere di progetto previste dal proponente vengano attuate solamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno, Padova e Treviso.

11. Qualora l'opera dovesse comprendere l'installazione di più di 4 nuovi punti luce il proponente è tenuto a presentare il progetto illuminotecnico previsto dall'art. 7 L.R. 17/09. I criteri per la redazione della documentazione tecnica progettuale sono disponibili sul sito internet di Arpav all'indirizzo www.arpa.veneto.it/temiambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1. In ogni caso i nuovi punti luce dovranno possedere i requisiti regolamentati dall'art. 9 della stessa legge.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Al fine di facilitare la ditta nella corretta individuazione dei codici EER dei rifiuti prodotti dall'attività secondo le disposizioni fornite dalla Decisione 2014/955/UE e dalD.Lgs. 152/2006 si ricorda che:

- ai rifiuti esitati dal trattamento meccanico (mediante selezione e cernita) e dalla miscelazione di diversi codici EER omogenei per tipologia, risulta idonea l'attribuzione di un codice del capitolo 19.12.XX;
- lo scarto dell'attività di recupero può essere ricondotto al EER 19.12.12 qualora non sia ascrivibile ad un EER del capitolo 19 più adatto alla tipologia del materiale;

I rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo.

La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

La presente autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della L.R. 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Come riportato al comma 5-bis dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006, si ricorda che la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.